

Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare

Sommario

Finalità del Bando	3
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando	3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	3
Art. 3 Localizzazione.....	3
Soggetti potenziali beneficiari	3
Art. 4 Soggetti ammissibili	3
Tipologie di interventi ammissibili.....	4
Art. 5 Interventi ammissibili.....	4
Art. 6 Spese ammissibili.....	5
Art. 7 Spese non ammissibili.....	7
Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno.....	8
Art. 9 Divieto di cumulo.....	9
Presentazione delle domande e istruttoria.....	10
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda.....	10
Art. 11 Valutazione delle domande	11
Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno	12
Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	12
Sostegno	13
Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione.....	13
Verifiche e controlli	17
Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno	17
Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno.....	19
Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati	19
Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità.....	19
Art. 18 Informazioni generali	20
Art. 19 Disposizioni finali e normativa di riferimento	20
Art. 20 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.....	21
Criteri di priorità	22
Art. 21 Criteri di priorità.....	22
APPENDICE 1.....	27
APPENDICE 2.....	31

Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente Bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e dei servizi alle imprese, anche aumentando la “cultura d’impresa”, per un duraturo rilancio di essi, promuovendo interventi di sviluppo d’impresa. L’intervento sostiene, quindi, la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche perseguendo, con specifico riferimento al settore manifatturiero, gli obiettivi previsti dalla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese”. Il sostegno fornito dal bando è inoltre finalizzato ad agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese mediante la promozione della digitalizzazione e di modelli di economia circolare delle PMI.
- 1.2 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.3 In coerenza con quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 13 aprile 2021, la Regione si avvale di AVEPA quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 9 marzo 2021, tra i quali rientra il presente Bando.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l’anno in corso, pari ad euro 33.500.000,00 (trentatremilionicinquecentomilaeuro/00.). È possibile l’assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Quando alla presentazione della domanda la sede non è ancora definita, si può indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4.1, lettera c).

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dall’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, (si veda Allegato B al presente Bando) e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese. L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
 - b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato C al presente Bando. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale. Qualora l’impresa si avvalga della deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 3.2, il codice ATECO dovrà risultare già associato ad almeno una

delle unità operative dell'impresa indicate in visura camerale, pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

- c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, l'impresa non abbia l'unità operativa interessata dall'intervento sul territorio della Regione del Veneto, l'apertura della stessa deve avvenire entro la prima domanda di pagamento (anticipo o saldo), pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. Inoltre, in caso di sede presunta, i punteggi associati a criteri di priorità connessi alla localizzazione dell'intervento (criteri R, S, T, U e V elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1) non potranno essere attribuiti;
- d) non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria)¹ al 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (non alle medie imprese) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio² o aiuti per la ristrutturazione³. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (si veda art. 8, paragrafo 8.5), il presente requisito di ammissibilità non trova applicazione;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda.

4.2 I requisiti di cui al paragrafo 4.1, escluso il requisito di cui alla lettera d), devono sussistere anche alla data di presentazione della domanda di pagamento ed essere mantenuti fino al pagamento del sostegno a pena di revoca totale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 15.2, lett. c), fermo restando gli ulteriori obblighi di mantenimento di cui al paragrafo 15.3.

4.3 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c), per "unità operativa" si intende una struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.

4.4 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di partecipazione. In caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione soltanto l'istanza presentata per prima.

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili

5.1 Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche in un'ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile.

5.2 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del **14 febbraio 2024**. L'intervento si considera concluso e operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;

¹ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

² Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti con il presente bando.

³ Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti con il presente bando.

- le spese sono state sostenute⁴;
- ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

Art. 6 Spese ammissibili

6.1 Sono ammissibili le spese relative all'acquisto, o all'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili e intangibili e per il sostegno all'accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, all'introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, all'ammodernamento di macchinari e impianti, nonché alla riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e di promozione della digitalizzazione, rientranti nelle seguenti voci:

- a) **macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.** I beni devono essere **nuovi di fabbrica**⁵ e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.

Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di **“Transizione 4.0”** di cui al criterio di priorità A elencato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; in tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (consultabili nell'Appendice 1 al presente Bando) e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le eventuali spese relative a beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, connessi agli investimenti in beni materiali **“Industria 4.0”** (di cui al predetto allegato A alla legge n. 232/2016), concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere, quindi, anch'essi compresi nell'intervento oggetto di contributo; in caso contrario le spese per i sopracitati beni immateriali (il cui elenco è consultabile nell'Appendice 1 al Bando) rientrano nella successiva lettera b) del presente paragrafo.

Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di **efficientamento energetico** corrispondenti al criterio di priorità B, riportato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all'assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento presentata a corredo della domanda, realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019.

Infine, rientrano nella voce **“macchinari”**, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli **autoveicoli per uso speciale e i mezzi d'opera** di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. **“Codice della Strada”**; per quanto riguarda gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i veicoli indicati nella nota a piè di pagina⁶;

⁴ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all'articolo 14, paragrafo 14.6.

⁵ **Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

⁶ Sono ammissibili a contributo, ai fini del presente bando, esclusivamente i seguenti tipi di autoveicoli ad uso speciale:

- a) autospazzatrici;
- b) autospazzaneve;

- b) **programmi informatici e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti**, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a);
- c) **spese per il rilascio**, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle **certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, "ReMade in Italy", "Plastica Seconda Vita", "FSC Catena di Custodia" o PEFC⁷, "Greenguard" e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009)**; la spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Sono ammissibili al contributo le spese per:
1. consulenza qualificata finalizzata all'ottenimento della certificazione;
 2. l'ente di verifica e di certificazione;
 3. la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).
- Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui ai punti 1) e 3) l'impresa richiedente deve ottenere la relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo. Non sono ammissibili le spese per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa e/o effettuate da personale impiegato dall'impresa richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa.
- d) **premi versati per garanzie** fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 14, paragrafo 14.3 del presente Bando. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alle precedenti voci a), b) e c).

6.2 Ai fini della loro ammissibilità:

- a) le spese devono essere:
- sostenute e pagate interamente dal beneficiario⁸ tra il **1° novembre 2021** e il **14 febbraio 2024**. Non sono consentite proroghe a detti termini; a tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
 - pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
 - riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
- b) i beni devono:
- essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario;

-
- c) autoinnaffiatrici;
 - d) autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - e) autoveicoli gru;
 - f) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - g) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - h) autoveicoli per disinfezioni;
 - i) autosaldatrici;
 - j) autoscavatrici;
 - k) autopercoratrici;
 - l) autosega;
 - m) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - n) autopompe per calcestruzzo.

⁷ La Certificazione PEFC è alternativa alla Certificazione "FSC Catena di Custodia". Pertanto, è possibile richiedere la spesa per l'ottenimento di una di queste certificazioni a patto che l'impresa non sia già in possesso dell'altra.

⁸ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto).

- essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con il codice attività Istat ATECO 2007 del fornitore;
- non essere destinati al noleggio.

6.3 Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con altre imprese e/o che operano in situazioni di coworking limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il rapporto di coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in comune con le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

Art. 7 Spese non ammissibili

7.1 I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:

- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,⁹ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

7.2 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, non sono ammesse le spese:

- a) per arredi, accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tende, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
- b) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
- c) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- d) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
- e) notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
- f) relative a scorte;
- g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- h) per le perdite su cambio di valuta;
- i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- j) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando;
- k) forfettarie;
- l) per royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
- m) relative all'I.V.A., tasse e imposte;

⁹ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).

- n) per materiale di consumo¹⁰ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per gli interventi di impiantistica di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera a), sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
- o) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, abbonamenti, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
- p) di avviamento;
- q) relative a beni usati;
- r) relative a commesse interne;
- s) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
- t) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, etc.);
- u) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
- v) per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci su strada conto terzi;
- w) per l'acquisto di mezzi di trasporto, ad eccezione di quanto previsto all'art. 6, paragrafo 6.1, lett. a);
- x) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili".

Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno

- 8.1 L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:
- nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
 - nel limite minimo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00.
- 8.2 Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00.
- 8.3 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 15.3, lett. b) e non inferiore a euro 80.000,00. In ogni caso il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.2.
- 8.4 In fase di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 6.1, fino a un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
- 8.5 Tutte le variazioni progettuali dovranno essere comunicate ad AVEPA - Area gestione FESR. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto, ossia tali da alterare le finalità e gli obiettivi dell'investimento individuato nella domanda di sostegno. In particolare, per variazioni sostanziali si intendono le modifiche che comportino la perdita di uno dei punteggi elencati nella tabella di cui all'articolo 21, paragrafo 21.1, sono ammesse le sostituzioni che permettono il mantenimento del medesimo punteggio di priorità assegnato in sede di ammissione a contributo. Nel caso in cui la variazione implichi la perdita di uno dei punteggi elencati nella tabella di cui all'articolo 21, paragrafo 21.1 verrà effettuato il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato. Se, a seguito del ricalcolo, il punteggio non risulta inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo, saranno ammessi esclusivamente gli interventi

¹⁰ **Materiale di consumo:** materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, ecc..

contenuti nel progetto originario, nei limiti della spesa complessiva originariamente ammessa per tale progetto¹¹.

- 8.6 Qualora le disposizioni di cui al “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i, siano prorogate oltre l’attuale scadenza prevista del 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del predetto “Quadro temporaneo” e rientrano nel Regime Quadro SA.57021, dichiarato compatibile con Decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final, da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495). In tal caso l’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto del massimale di aiuto pari a euro 1.800.000,00 di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

In assenza della sopracitata proroga, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

- 8.7 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento dei massimali, di cui al paragrafo 8.5, di euro 1.800.000,00, nel caso di aiuto concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero di euro 200.000,00, nel caso di aiuto concesso ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo 8.1 (euro 24.000,00).

Art. 9 Divieto di cumulo

- 9.1 Qualora le agevolazioni previste dal presente Bando siano concesse ai sensi della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i., esse sono cumulabili con le altre misure di cui al medesimo “Quadro Temporaneo” nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle specifiche Sezioni dello stesso. Inoltre, le citate agevolazioni possono essere cumulate con aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013), ovvero nell’ambito del Regolamento generale d’esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014), a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui ai suddetti Regolamenti.
- 9.2 Qualora le agevolazioni previste dal presente Bando siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).
- 9.3 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in

¹¹ A titolo esemplificativo, se in fase di attuazione di un progetto ammesso con criterio di priorità A (1 bene “Transizione 4.0”) e C (1 certificazione UNI EN ISO 14001:2015) non venga richiesta o ottenuta la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, tale variazione determina il ricalcolo del punteggio ai sensi dell’art. 11, paragrafo 11.4 (con verifica della soglia di finanziabilità), il finanziamento del bene “Transizione 4.0” originariamente contenuto nel progetto e lo stralcio della spesa relativa alla certificazione ma consentendo, eventualmente, una maggiore spesa sul macchinario “Transizione 4.0” realizzato, nei limiti della spesa complessiva originariamente ammessa per tale progetto.

quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali” di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 10.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 123.
- 10.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
- 10.3 Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui ai paragrafi 10.9 e 10.10, è possibile procedere alla presentazione della domanda. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
- 10.4 La domanda può essere presentata a partire **dalle ore 10.00 del giorno 25 novembre 2021, fino alle ore 12.00 del 9 febbraio 2022.**
- 10.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.6 La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell’apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
- 10.7 La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
- 10.8 Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulta firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non è presentata nei termini di cui al paragrafo 10.4;
 - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
 - non è corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo 10.9.
- Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all’articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.
- 10.9 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 la seguente documentazione:
- a) Relazione tecnico-descrittiva del progetto (**Allegato D** al presente Bando) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La descrizione dei beni/servizi oggetto dell’intervento deve essere

dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “funzionalità al progetto” cui al quadro A (si vedano le istruzioni di cui al medesimo Allegato D);

- b) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (**Allegato G** al presente Bando).

- 10.10 Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di partecipazione, è necessario allegare alla medesima la seguente documentazione economica:
- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio da AVEPA – Area Gestione FESR;
 - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate;
 - per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
 - per le imprese collegate o associate all'impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;
- 10.11 A corredo della domanda di partecipazione e con riferimento alla valutazione del progetto, di cui al successivo articolo 11, l'impresa dovrà allegare la documentazione a supporto della richiesta di assegnazione di specifici punteggi di priorità. Il dettaglio della documentazione da produrre è riportato nella tabella di cui al paragrafo 21.1. L'assenza o l'incorrettezza di tale documentazione implica la non assegnazione del suddetto punteggio di priorità.
- 10.12 L'impresa in sede di compilazione della domanda in SIU dovrà inoltre inserire le informazioni sulla dichiarazione sulla dimensione di PMI (Quadro Dimensione dell'impresa).

Art. 11 Valutazione delle domande

- 11.1 La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 8. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

- 11.2 Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla definizione dell'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l'attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto ai **criteri di priorità elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1**; tale rispondenza è dichiarata dall'impresa in sede di presentazione della domanda in SIU, attraverso la compilazione del Quadro “Priorità”.

Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del bando di cui all'articolo 2.

Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del bando di cui all'articolo 2, si trovano in posizione utile ai fini dell'accesso al contributo, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda.

I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui al paragrafo 21.1 devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento di presentazione della domanda. Le variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).

- 11.3 A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base della variazione, in ordine decrescente, del numero degli addetti, fatta registrare dall'impresa nel

periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 30 giugno 2021. Il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento alla differenza tra i valori medi del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presenti nel Registro delle Imprese alle date del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2021. Gli eventuali dati mancanti (ad esempio nel caso in cui l'impresa si sia iscritta al Registro delle Imprese successivamente al 31 dicembre 2019), vengono fissati d'ufficio in misura pari a 0.

In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell'età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell'impresa indicato nel quadro "Rappresentante legale" della domanda in SIU, secondo l'ordine crescente.

- 11.4 Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dell'effettiva realizzazione degli interventi corrispondenti ai criteri di priorità A, B, C, D, E, F, G, R, S, T, U e V comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo, il beneficiario decade dal diritto al contributo con conseguente revoca totale dello stesso.
- 11.5 Per progetti per i quali è stato richiesto il punteggio di cui al criterio di priorità A (elencato nella tabella di cui al paragrafo 21.1), eventuali sostituzioni dei beni indicati in fase di ammissione a contributo dovranno essere comunicate, ai fini della preventiva autorizzazione, ad AVEPA, allegando la scheda tecnica del bene corredata da una dichiarazione del fornitore che ne attesti la rispondenza ai processi di "Transizione 4.0".

Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

- 12.1 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui all'articolo 11, paragrafo 11.2 e all'attribuzione delle priorità di cui al medesimo articolo, paragrafo 11.3. Gli stessi sono ammessi a contributo sino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 33.500.000,00. La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva:
- a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno;
 - b) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
 - c) l'elenco delle domande non istruite per esaurimento dei fondi disponibili.

Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione. L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC da AVEPA ai soggetti la cui domanda è stata istruita, negli altri casi la pubblicazione sul BUR vale come notifica agli interessati.

- 12.2 AVEPA, nel rispetto della graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.2, può procedere alla formazione degli elenchi di cui al paragrafo 12.1 in modo frazionato, mediante l'adozione di più decreti da pubblicarsi con le modalità di cui al medesimo paragrafo.
- 12.3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari a euro 33.500.000,00.
- 12.4 La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

- 13.1 Il beneficiario si obbliga a:
- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - b) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **14 febbraio 2024**;

- c) presentare la rendicontazione e il modulo per l'erogazione del saldo del contributo entro il termine perentorio **delle ore 17.00 del 29 febbraio 2024**;
- d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale;
- f) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA – Area Gestione FESR dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- g) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”;
- h) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione, da AVEPA – Area Gestione FESR o da soggetti da loro delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- j) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR l'eventuale rinuncia al contributo;
- k) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
- l) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
- m) compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di pagamento presente in SIU con cui dichiara che le voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
- n) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Sostegno

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 14.1 L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo, ovvero direttamente a saldo.
- 14.2 Le domande di erogazione dell'anticipazione o del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
- 14.3 Il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite il sistema SIU, chiedere l'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 40% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria, redatta secondo il modello “*All. A - Modello garanzia FSC - - DGR 241 del 2021*” disponibile nel sito internet di AVEPA: www.avepa.it

(<http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>) nella sezione POR FESR 2014-2020 > Modulistica generale. L'originale della polizza fideiussoria, se non in formato digitale, dovrà essere dal beneficiario consegnato a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R. ad AVEPA – Area gestione FESR via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BURV del Decreto di approvazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. articolo 12, paragrafo 12.1. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.

14.4 Il modulo di erogazione del saldo del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio **delle ore 17.00 del 29 febbraio 2024**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso (fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 15.3, lettera c) del presente Bando).

14.5 In allegato alla domanda di erogazione del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere:

- a) Relazione tecnica finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della proposta progettuale realizzata.
- b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto. Per le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lett. d) è necessario presentare copia della garanzia/fidejussione stipulata.
- c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 14.6;
- d) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto;
- e) in caso di locazione finanziaria (leasing): copia del contratto di locazione finanziaria da cui si evincono il tipo, le caratteristiche e il costo del bene, la sua durata e l'importo dei canoni; copia della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della società di leasing ed eventuale documentazione dimostrante l'economicità dell'operazione di cui all'articolo 14, paragrafo 14.9, lettera d);
- f) nel caso in cui, in sede di ammissione a contributo, sia stato richiesto il punteggio di priorità corrispondente al criterio A, per i beni rientranti nella voce di spesa a) "macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche" funzionali a processi di "Transizione 4.0", dichiarazione sostitutiva (**Allegato H** al presente bando) resa dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Appendice 1 al presente Bando;
- g) nel caso di acquisto di mezzi d'opera e autoveicoli ad uso speciale, indicati all'art. 6, paragrafo 6.1, lett. a), copia della carta di circolazione;
- h) in caso di spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di cui all'art. 6, paragrafo 6.1, lett. c), copia della certificazione ottenuta.
- i) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (**Allegato G** al presente Bando).

Gli Allegati **G** e **H**, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

14.6 Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
-----------------------	---------------------------------------	------

<p>Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
<p>Ricevuta bancaria</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
<p>Ricevuta bancaria cumulativa</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
<p>Assegno non trasferibile</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.

<p>Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)</p>	<p>1) estratto del conto corrente o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. <p>2) estratto conto della carta di credito;</p> <p>3) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
<p>Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)</p>	<p>1) estratto del conto corrente/ o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. <p>2) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
<p>Acquisti on-line</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • l'addebito delle operazioni. <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	

- 14.7 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **14 febbraio 2024**.
- 14.8 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e pagati entro tale periodo.
- 14.9 La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
- a) il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente al 1° novembre 2021 e deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo;
 - b) è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore entro il periodo di ammissibilità delle spese;
 - c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - d) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del

bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

- 14.10 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato¹². Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti l'ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.
- 14.11 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
- 14.12 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA – Area Gestione FESR assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
- 14.13 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Verifiche e controlli

Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato secondo le modalità di cui al paragrafo 15.4.
- 15.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **14 febbraio 2024** previsto all'articolo 5, paragrafo 5.2;
 - b) mancata presentazione del modulo di erogazione del saldo del contributo entro il termine perentorio **delle ore 17.00 del 29 febbraio 2024** previsto all'articolo 14, paragrafo 14.4 (fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 15.3, lettera c))
 - c) mancato mantenimento a saldo dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e) del presente Bando;
 - d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione o, comunque, a euro 80.000,00;
 - e) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - f) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle finalità del presente Bando;
 - g) qualora nella eventuale fase di ricalcolo del punteggio prevista dall'art. 11, paragrafo 11.4, tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo;
 - h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

¹² Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.

- 15.3 Si procede a revoca **parziale** del contributo, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:
- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi 8.2 e 8.3;
 - b) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- c) presentazione tardiva del modulo di erogazione del saldo del contributo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno;
 - d) qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando;
 - e) mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato il progetto nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - f) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al progetto, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo 15.5;
 - g) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - h) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- 15.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i. In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.;
- 15.5 In caso di cessione, conferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
- 15.6 Le disposizioni di cui al paragrafo 15.5 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

- 16.1 La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito dal Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- 16.2 La Regione potrà effettuare, anche per il tramite di AVEPA, durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 16.3 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità

- 17.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto - Sezione Speciale ottenuto in base al presente bando. Durante l'attuazione di un'operazione e comunque entro l'erogazione del saldo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando:
- nell'home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase "Progetto finanziato con il PSC Veneto – Sezione Speciale";
 - una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
 - i. Titolo del progetto;
 - ii. Breve descrizione del progetto inserendo l'importo in Euro del sostegno pubblico concesso.

Il Beneficiario durante l'attuazione dell'operazione e comunque entro la presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un poster con informazioni sul progetto insieme al logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione e realizzati in materiale plastificato, con supporto rigido (policarbonato/plexiglass) e collocato possibilmente a riparo da agenti atmosferici. Formato minimo: A3 (420x297 mm). I format e le linee guida di utilizzo sono disponibili al link: <https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezione-speciale-loghi>

Il beneficiario durante l'attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto significative dell'intervento e del poster. Le foto realizzate dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo Unificato (SIU) in fase di rendicontazione del progetto.

17.2 Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.

17.3 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

<http://bandi.regione.veneto.it>

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>

Art. 18 Informazioni generali

18.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET) e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

18.2 Informazioni e chiarimenti, esclusa qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno, potranno essere chiesti ad AVEPA – Area gestione FESR telefonando al seguente numero: 049 7708711. In particolare:

- a) nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al bando è possibile:
 1. chiedere informazioni con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: call.center@regione.veneto.it specificando il Bando di riferimento, l'ID domanda di riferimento e il problema riscontrato quanto più nel dettaglio;
 2. chiedere informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, contattando telefonicamente l'Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura al seguente numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
- b) nella fase successiva all'ammissione, chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura sulla documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .

18.3 Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

18.4 La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020.

Art. 19 Disposizioni finali e normativa di riferimento

19.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:

- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i.;

- Manuale procedurale Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020.

- 19.2 L'**Allegato B** al presente Bando riporta l'**“Estratto delle principali normative richiamate nel Bando”**.
- 19.3 La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 20 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

- 20.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
- 20.2 I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.
- 20.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
- 20.4 Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, con sede in Rio dei Tre Ponti Dorsoduro, 3494, 30123 Venezia, contattabile all'indirizzo: programmazione-unitaria@regione.veneto.it
- 20.5 Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
- 20.6 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it
- 20.7 All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
- 20.8 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando. La partecipazione al bando implica inoltre l'accettazione, da parte dell'impresa, del trattamento dei dati ad essa relativi derivanti dalla banca dati del Registro delle Imprese, nonché dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate (Dichiarazione IVA o Modello Redditi); tali ultimi dati sono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate alla Regione del Veneto nel quadro della convenzione di Cooperazione Informatica per l'accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/PuntoFisco (DGR 1185/2016 e DGR 276/2020).

Criteria di priorità

Art. 21 Criteri di priorità

21.1 La valutazione dei progetti, di cui all'art. 11, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo:

Macro-categoria	Codice criterio	Criterio di priorità	Punteggio	Allegati da presentare	Nota
Funzionalità del progetto a processi di transizione 4.0	A	È prevista l'introduzione nel processo produttivo di almeno 1 bene , avente caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (consultabile nell'Appendice 1 al presente bando), interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.	45	Per ciascun bene: Scheda tecnica del bene corredata da dichiarazione del fornitore che ne attesti la rispondenza ai processi di "Transizione 4.0."	I beni devono essere descritti accuratamente nel quadro A.2 dell'Allegato D al presente bando.
Coerenza e affinità con i principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile	B	L'istanza è accompagnata da una diagnosi energetica (sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014, realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al medesimo D.lgs ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019) e il progetto prevede la realizzazione di almeno uno degli interventi indicati nell'Appendice 2 al presente Bando.	25	Diagnosi energetica	Almeno un bene richiesto ed ammesso al sostegno deve essere indicato all'interno della diagnosi energetica. L'intervento deve essere descritto accuratamente nei quadri B.1, B.2 e B.3 dell'Allegato D al presente bando.
	C	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	17		L'ottenimento della certificazione deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo ed entro la presentazione della richiesta di erogazione del saldo.

D	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento della certificazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	16		L'ottenimento della certificazione deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo ed entro la presentazione della richiesta di erogazione del saldo.
E	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	15		L'ottenimento della certificazione deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo ed entro la presentazione della richiesta di erogazione del saldo.
F	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento di almeno una delle seguenti certificazioni: - ReMade in Italy; - Plastica Seconda Vita;	14		L'ottenimento della certificazione deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo ed entro la presentazione della richiesta di erogazione del saldo.
G	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento di almeno una delle seguenti certificazioni: - FSC Catena di custodia o PEFC ¹³ ; - Greenguard.	13		L'ottenimento della Certificazione deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ed entro la presentazione della domanda di saldo.
H	L'impresa ha redatto il proprio bilancio o rapporto socio-ambientale, ambientale o di sostenibilità per l'esercizio 2020 (anche in forma consolidata nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo).	12	Copia del bilancio o rapporto socio-ambientale, ambientale o di sostenibilità per l'esercizio 2020	
I	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	11	Copia della certificazione	

¹³ La Certificazione PEFC è alternativa alla Certificazione "FSC Catena di Custodia". Pertanto, è possibile richiedere il punteggio di cui al Criterio G per l'ottenimento di una di queste due certificazioni a patto che l'impresa non sia già in possesso dell'altra.

	L	Impresa in possesso della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	10	Copia della certificazione	
	M	Impresa in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	9	Copia della certificazione	
	N	Impresa con almeno un prodotto con certificazione ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita.	8	Copia della certificazione	
	O	Impresa in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: - FSC Catena di custodia o PEFC ¹⁴ ; - Greenguard.	7	Copia della certificazione	
Caratteristiche dell'impresa e localizzazione dell'intervento	P	Impresa con almeno una domanda di brevetto o registrazione di Titoli di Proprietà Industriale depositata, a partire dalla data di presentazione della domanda e nei tre anni precedenti, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso lo European Patent Office.	6		Il numero di domanda e la banca dati di riferimento dovranno essere indicati negli appositi campi del quadro "Dati specifici" del SIU. Ai fini dell'attribuzione del punteggio le domande di brevetto o registrazione devono risultare dalle banche disponibili ai seguenti indirizzi: - http://www.uibm.gov.it/bancadati/ - https://it.espacenet.com/

¹⁴ La Certificazione PEFC è alternativa alla Certificazione "FSC Catena di Custodia". Pertanto, sarà assegnato il punteggio di 7 punti di cui al Criterio O a patto che l'impresa sia in possesso di una o entrambe le certificazioni.

	Q	Possesso del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.	5		L’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche: - sede operativa nel territorio nazionale; - raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating; - alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.
	R	Impresa appartenente ad un Distretto industriale di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese”	4		L’elenco dei Comuni e dei codici ISTAT Ateco 2007 relativi ai Distretti industriali è riportato nell’Allegato F al presente bando. Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’unità operativa oggetto dell’intervento deve risultare da visura camerale ed essere dichiarata quale localizzazione nel quadro “Interventi” del SIU (lo stesso vale per tutti i successivi criteri connessi alla localizzazione dell’intervento).
	S	PMI dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese localizzate nell’area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 8 marzo 2017.	3		Localizzazione dell’intervento nel Comune di Venezia.

	T	Intervento localizzato in uno dei Comuni della provincia di Rovigo ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.	3		Localizzazione dell'intervento in uno dei seguenti Comuni: Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Trecenta.
	U	Intervento localizzato in Comune totalmente montano ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 "Norme sulla classificazione dei territori montani".	2		Classificazione basata sulla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51, "Norme sulla classificazione dei territori montani", e sull'ultima estensione, avvenuta con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72 del 15 giugno 2006. L'elenco dei Comuni è riportato nell'Allegato E al presente bando.
	V	Intervento localizzato in Comune parzialmente montano ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 "Norme sulla classificazione dei territori montani".	1		Classificazione basata sulla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51, "Norme sulla classificazione dei territori montani", e sull'ultima estensione, avvenuta con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 72 del 15 giugno 2006. L'elenco dei Comuni è riportato nell'Allegato E al presente bando.

APPENDICE 1
**BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE
IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0» (di cui all'Allegato A alla legge 11
dicembre 2016, n. 232)**

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” i seguenti:

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

**BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI «INDUSTRIA 4.0»
(di cui all'Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)**

I seguenti beni immateriali rientrano nella voce di cui alla lettera a) dell'art. 6, paragrafo 6.1 del Bando se le relative spese sono sostenute in connessione con investimenti (anch'essi compresi nell'intervento oggetto di contributo) in beni materiali «industria 4.0» (di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232). In caso contrario rientrano nella voce di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo.

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

APPENDICE 2

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

N.B. ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità di cui al criterio B della tabella riportata all'art. 21, paragrafo 21. 1, gli interventi devono essere indicati nella diagnosi energetica allegata all'istanza, la quale deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs. n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019.

- a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi;
- d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi.